



IGAS Imprese Gas

Onorevole  
X Commissione "Industria"  
Alla Cortese Attenzione del Presidente  
Gianni Pietro Girotto  
Senato della Repubblica  
Palazzo Madama  
ROMA  
commissioneindustria@senato.it  
comm10a@senato.it

Roma, lì 12 marzo 2022

AUDIZIONI PRESSO LA X COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO  
DDL 2469 LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Gentile Signor Presidente,

La ringraziamo per l'Attenzione che ha voluto riservare alla nostra ultima lettera del 25 febbraio scorso di pari argomento, che per comodità alleghiamo.

Inviando alcune ultime considerazioni, nell'auspicio di chiarire ulteriormente alcuni aspetti delicati.

Rimaniamo ovviamente a disposizione per tutti i chiarimenti si rendessero necessari.

Con massimo riguardo

Il Direttore Generale

Giuseppe Venditti

allegati c.d.t.



## Allegato

### **Proposte di emendamenti art. 4 Ddl “Concorrenza”**

#### **Art. 4**

#### **(Concessioni di distribuzione del gas naturale)**

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;
  - b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  - c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
  - d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, **in luogo dell'impegno del gestore ad effettuare investimenti di efficienza energetica di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) del predetto decreto, nell'offerta di gara, può versare optare per la corresponsione agli enti locali di un l'ammontare, da destinare al finanziamento di iniziative di efficienza energetica su scala locale, pari al controvalore dei titoli di efficienza energetica **addizionali** corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti ~~nel bando di gara,~~**



determinato assumendo l'ultimo valore, disponibile alla data di pubblicazione del bando, del contributo tariffario in euro/TEE stabilito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

e) entro [90] giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire un sempre equilibrato sviluppo degli investimenti, il Ministero della Transizione Ecologica, per gli investimenti offerti in sede di gara al di fuori del riconoscimento tariffario, stabilisce un limite di riferimento per lo sviluppo massimo di metri di nuova rete per punto di riconsegna per estensioni non previste nel Piano di Sviluppo oggetto di gara.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: *"Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della ~~modalità di~~ valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:-*

*a) ~~non risulti superiore alla percentuale del 130 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune, per i soli comuni con più di [15.000] punti di riconsegna, non superi il 245 per cento, ferma restando la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di effettuare comunque verifiche a campione anche per i comuni per cui ricorrano condizioni al di sotto delle soglie sopra indicate.~~";*

*b) ~~non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;~~*

*c) ~~non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.~~";*

3. Dopo l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è aggiunto il seguente comma: *"15.5-bis. Ai fini dell'ulteriore semplificazione delle verifiche sul valore di rimborso di cui al precedente comma, entro [90] giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta provvedimenti volti a consentire che tali verifiche possano essere comunque eseguite anche qualora il valore di rimborso sia stato determinato con riferimento ad una data sino*



*al terzo anno antecedente la data di verifica.”.*

43. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a ~~trentasessanta~~ *sessanta* giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure ~~non~~ *non* fornisca le informazioni ~~entro il termine stabilito~~ *con ritardo oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma 7 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.*
5. I commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali istituito con decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione; in ogni caso, qualora in relazione alla specifica procedura di affidamento, la stazione appaltante detenga una partecipazione o sia azionista di imprese che svolgono il servizio di distribuzione nei comuni oggetto della procedura di affidamento o che hanno partecipato alla gara, la commissione di gara è nominata dal Ministero della Transizione Ecologica, quale ente terzo.
6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo; sono altresì fatte salve le gare per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato pubblicato il relativo bando ma non si sia ancora pervenuti all'aggiudicazione e alla successiva sottoscrizione del contratto di servizio.
7. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Transizione Ecologica, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente comma e per eventuali ulteriori modifiche e integrazioni al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio.

## RELAZIONE

### **Articolo 4 (Concessioni di distribuzione del gas naturale)**

OBIETTIVO PNRR: *"In materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, occorre modificare la relativa disciplina normativa al fine di favorire il rapido ed efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022)."*

La proposta interviene sulla disciplina concernente l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas, tenendo conto dell'obiettivo previsto dal PNRR secondo cui *"in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, occorre modificare la relativa disciplina normativa al fine di favorire il rapido ed efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022).*

Al comma 1, si prevede che:

- a) ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione si applica anche l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo n. 164 del 2000 (di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), il quale prevede che il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore e che al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà;
- b) se un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intende alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, le reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. Si dispone altresì che



l'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

- d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può optare per la corresponsione agli enti locali di un ammontare pari al controvalore dei titoli di efficienza energetica addizionali offerti, mantenendo comunque la destinazione - qualificante - ad iniziative di efficienza energetica su scala locale e individuando le modalità di determinazione degli importi oggetto di offerta agli Enti locali, al fine di rendere più immediata l'applicabilità della disposizione;
- e) al fine di favorire offerte equilibrate e coerenti, come disposizione aggiuntiva a quelle già previste dall'art. 4 contenuto nello schema di provvedimento di legge, è opportuno definire limiti ragionevoli anche per gli investimenti offerti in sede di gara al di fuori del riconoscimento tariffario (livelli di riferimento, da non superare, per i parametri A3 e A4 del disciplinare di gara tipo - ovvero metri di rete per punto di riconsegna per estensioni non previste nel Piano di Sviluppo).

Il comma 2 modifica l'articolo 15, comma 5, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo n. 164 del 2000, stabilendo che la previsione secondo cui l'ente locale concedente è tenuto a trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara non si applica nel caso in cui l'ente locale possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014 (recante le linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale), e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto del valore delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento non risulti superiore a determinate percentuali (30 per cento, a livello aggregato d'ambito, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento, per i soli comuni con più di [15.000] punti di riconsegna). Solo in questo modo è possibile introdurre una reale semplificazione delle casistiche per cui non si renda necessaria la verifica dello scostamento VIR-RAB e ampliarne l'incidenza, in modo da agevolare la altrimenti gravosissima attività dell'ARERA e ferma restando la possibilità per l'Autorità di effettuare comunque verifiche a campione anche per gli Aem o i Comuni per cui ricorrano condizioni al di sotto delle soglie fissate.

Il comma 3, ai fini di un'ulteriore semplificazione delle verifiche sul valore di rimborso, prevede che, ai fini dello scostamento VIR-RAB, il VIR sia utilizzabile anche se sono trascorsi sino a 3 anni dal momento della sua determinazione, rispetto ai 2 attualmente



previsti (può infatti capitare che, per effetto del dilatarsi delle tempistiche associate alle procedure di pubblicazione dei bandi, il VIR determinato non sia più valido e che debba quindi essere di nuovo ricalcolato, con conseguente perdita di tempo e risorse per l'Ente locale e il sistema nel suo complesso).

Il comma 4 inserisce all'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 7-bis, il quale dispone che il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure fornisca le informazioni oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta, si richiama la possibilità per l'ente locale di dar corso all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 7, del D.L. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012 (che in tali casi consente all'ente locale di richiedere al Prefetto l'irrogazione di una sanzione il cui importo può giungere fino a 500.000 euro) e si prevede la possibilità, per lo stesso ente locale, di valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

Il comma 5, al fine di garantire sempre il regolare svolgimento delle procedure di gara, prevede la nomina della commissione di gara da parte di un soggetto terzo, nel caso in cui la stazione appaltante detenga una partecipazione o sia azionista di imprese che svolgono il servizio di distribuzione nei Comuni oggetto della procedura di affidamento o che hanno partecipato alla gara.

Il comma 6, al fine di preservare le onerose attività effettuate ove le gare si siano già svolte, fa salvi:

- gli affidamenti d'Atem che, in esito a gara, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni;
- le gare per le quali sia già stato pubblicato il relativo bando, pur non essendo ancora pervenuti all'aggiudicazione e alla successiva sottoscrizione del contratto di servizio.

Ciò, appunto, proprio al fine di evitare che l'introduzione di nuove norme possa più facilmente determinare la caducazione o il ritiro delle pur poche procedure avviate e in corso, con evidente effetto contrario agli intendimenti delle nuove norme stesse.

Il comma 7, infine, prevede che, nel recepire nel Regolamento sui criteri di gara le modifiche introdotte dalle norme di legge, il MiTE possa valutare l'introduzione di eventuali ulteriori modifiche e integrazioni riguardo le procedure di affidamento del servizio, al fine di facilitarne lo svolgimento, anche riducendo la complessità della predisposizione delle offerte tecniche per un più rapido sviluppo delle procedure stesse.